


31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)
Via Risorgimento, 97

31048 San Biagio di Callalta (TV)
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)
Via della Resistenza, n.38/A

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [sequici su facebook](#)



ULTIME NOVITÀ FISCALI

Deducibilità TFM amministratori Ordinanza Corte cassazione 10.2.2025, n. 3299	Al TFM non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2120, C.c. relativa al TFR dei dipendenti e pertanto lo stesso è integralmente deducibile (non è quindi possibile escludere la deducibilità del TFM per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR, pari alla retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5).
Trasmissibilità agli eredi Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8684	Gli eredi del contribuente (nel caso di specie, socio di una società di fatto) non sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 472/97. Agli stessi sono comunque trasmissibili gli interessi maturati su tributi dovuti dal de cuius, in quanto accessori all'imposta.
Cartella pagamento e ex amministratore Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8696	Nell'ambito dell'accertamento tributario è esclusa la responsabilità diretta dell'amministratore per i debiti fiscali della società. Pertanto, <i>"in assenza di una norma che indichi una sorta di successione delle obbligazioni tributarie va ... annullata la cartella di pagamento emessa nei confronti dell'ex gestore per il mancato pagamento dell'Iva da parte della srl"</i> .
Accertamento induttivo Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8751	Nell'ambito dell'accertamento induttivo l'Ufficio <i>"ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo"</i> .
Srl a ristretta base sociale Ordinanza Corte cassazione 16.4.2025, n. 10004	In presenza di una società a ristretta base sociale sussiste la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci, a meno che gli stessi non provino che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società o che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, <i>"ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, ovvero ancora non dimostrino con prova rigorosa la propria assoluta estraneità alle gestione, al controllo e all'informazione circa la vita sociale"</i> .

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL CPB 2025-2026


Con il D.Lgs. n. 13/2024 è stato introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei **sogetti ISA** e dei **contribuenti forfetari**, titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo, il **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Nell'ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale (in corso di approvazione definitiva):


- è stato previsto il **differimento dal 31.7 al 30.9 del termine di adesione alla proposta**;
- è stato **soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari**;
- sono state introdotte **due nuove cause di esclusione/cessazione** del concordato, nonché rivista la **modalità di applicazione della c.d. "Flat tax incrementale"**;
- è stata introdotta una **norma di interpretazione autentica** riguardante la causa di esclusione/cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie.

CALENDARIO 2025 PER IL CPB 2025-2026

Ai fini dell'applicazione del CPB, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta.

Fase 1	Procedure informatiche di ausilio
	<p>Entro il 15.4 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti/intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.</p> <p> Per il 2025, come disposto dall'art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", il software è stato reso disponibile il 30.4.</p> <p>Il programma per il CPB è integrato nel software "Il tuo ISA" e pertanto, oltre ai dati richiesti ai fini del calcolo degli ISA, i soggetti interessati utilizzano tale applicativo anche per l'inserimento degli elementi richiesti per calcolare la proposta di concordato.</p>
	Elaborazione della proposta
	<p>La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia tramite il predetto software.</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[Software "Il tuo ISA"] --> B[Elabora esito ISA] A --> C[Elabora proposta di concordato 2025 - 2026] </pre> </div> <p>La proposta è elaborata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva; • sulla base della specifica Metodologia approvata dal MEF (DM 28.4.2025). <p> La Metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione.</p> <p>Ai fini dell'elaborazione della proposta, l'Agenzia, oltre ai predetti dati, acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella sua disponibilità e di altri soggetti pubblici.</p>
Fase 2	<p>Come previsto dall'art. 10 del Decreto correttivo, l'adesione alla proposta di concordato può essere manifestata entro il 30.9 ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.</p>

Il nuovo calendario del **CPB 2025-2026** è quindi così individuato.





30.9.2025

IL NUOVO MOD. CPB

Con il Provvedimento 9.4.2025, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello** utilizzabile dai soggetti ISA per la **comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della **proposta di CPB 2025-2026**. Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia che il nuovo mod. CPB potrà essere inviato, **alternativamente, in forma autonoma** ovvero **congiuntamente al mod. ISA** nell'ambito del mod. REDDITI 2025.

CPB
2025/2026
Concordato preventivo biennale

CONDICE FISCALE

QUADRO P
Concordato Preventivo Biennale

Condice ISA:
Condice attività:
Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)

Condizioni di accesso

P01 Presenza dei requisiti *Indicare lo scatto*

P02 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) *Indicare lo scatto*

P03 Presenza di averi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Dati contabili

P04 Reddito rilevante ai fini del CPB00

P05 Valore della produzione netto IRAP rilevante ai fini del CPB00

Proposta CPB

P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 202500

P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 202600

P08 Valore della produzione netto IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 202500

P09 Valore della produzione netto IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 202600

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03

P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netto IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03

FRMA **Luca Verdi**

→ Dati inseriti dal contribuente

→ Dati elaborati dal software

→ Accettazione CPB

In particolare, per poter ottenere la proposta di concordato 2025-2026 a rigo P04 e P05 va indicato il reddito d'impresa/lavoro autonomo 2024/Valore della produzione 2024 "rettificato" così come previsto dal D.Lgs. n. 13/2024.

Rigo P04	Reddito d'impresa	<p>Individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria/semplificata), senza considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87, TUIR; • sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR; • minusvalenze/sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'art. 101, TUIR; • redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società/enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.
	Reddito di lavoro autonomo	<p>Individuato con riferimento alle regole ordinarie senza considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plusvalenze/minusvalenze di cui agli artt. 54-bis, comma 1 e 54-quater, TUIR; • redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR; • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali.
<p>NB Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a €2.000. In caso di snc/sas/associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci/associati in base alle relative quote di partecipazione.</p>		
Rigo P05	<p>Valore della produzione netta IRAP 2024 rilevante ai fini del CPB.</p> <p>Il VAP IRAP 2024 va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. n. 446/97), senza considerare le plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze/sopravvenienze passive.</p> <p>Conformemente ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E, le istruzioni precisano che il VAP va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97.</p>	

Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve **apporre la propria firma a rigo P10**. Con la firma il contribuente **sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03**.

MODALITÀ DI INVIO DELL'ADESIONE AL CPB 2025-2026

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.4.2025 ha definito le specifiche tecniche utilizzabili per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026, confermando la possibilità di invio congiuntamente alla dichiarazione dei redditi oppure in forma autonoma. A tal fine nel Frontespizio del mod. REDDITI 2025 è stata introdotta la **nuova casella "Comunicazione CPB"**.

In particolare il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 PF è stato così aggiornato.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Concettiva sui terreni	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 5, co. 9-bis DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa artt. contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione sostitutiva mod. 730/2025

In sintesi, **entro il 30.9.2025**, i soggetti ISA possono inviare l'adesione al concordato:

- **in forma autonoma**, utilizzando il Frontespizio del mod. REDDITI 2025, indicando nella predetta casella il **codice "1"**;
- **con il mod. REDDITI 2025**.

REGIME OPZIONALE C.D. "FLAT TAX INCREMENTALE"

I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, in base al quale la c.d. **"Flat Tax incrementale"**:

- è strutturata in 3 aliquote (10%/12%/15%) applicabili in base al **punteggio ISA** ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
- va applicata sulla **differenza** tra il **reddito concordato** e quello **dichiarato per il periodo d'imposta precedente** rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.

L'art. 7 del Decreto correttivo modifica il citato art. 20-bis prevedendo che, **a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026**, le predette aliquote sono **applicabili nei limiti di un'eccedenza non superiore a € 85.000**.

In tal caso, **limitatamente alla parte che supera tale somma** l'imposta sostitutiva va applicata nella misura del **43%** per i soggetti IRPEF e del **24%** per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.

Esempio



Una ditta individuale, soggetto ISA, presenta la seguente situazione:

- punteggio ISA 2024 6,5
- reddito d'impresa 2024 € 39.000
- reddito 2024 rilevante per il CPB (*) € 36.000
- reddito proposto CPB 2025 € 130.000
- reddito proposto CPB 2026 € 140.000

(*) al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, ecc.).

L'applicazione della "Flat tax" all'incremento di reddito, in base alle nuove disposizioni, è così individuata.

reddito 2025 incrementale	€ 94.000	(130.000 - 36.000)
quota reddito 2025 incrementale eccedente	€ 9.000	(94.000 - 85.000)
Flat tax incrementale 2025	€ 8.500	(85.000 x 10%)
	€ 3.870	(9.000 x 43%)
	€ 12.370	(8.500 + 3.870)
	Totale	
reddito 2026 incrementale	€ 104.000	(140.000 - 36.000)
quota reddito 2026 incrementale eccedente	€ 19.000	(104.000 - 85.000)
Flat tax incrementale 2026	€ 8.500	(85.000 x 10%)
	€ 8.170	(19.000 x 43%)
	€ 16.670	(8.500 + 8.170)
	Totale	

La quota di reddito 2025 - 2026 non incrementale, pari a € 36.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le modalità ordinarie.

SCADENZARIO FISCALE

Mese di Maggio 2025

Venerdì 16 maggio 2025

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro

RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
MOD. F24/770	Versamento delle ritenute/trattenute operate ad aprile: <ul style="list-style-type: none"> • su redditi di lavoro dipendente e assimilati; • su redditi di lavoro autonomo; • dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2024 e anticipo 2025.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della prima rata fissa 2025 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Martedì 20 maggio 2025

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
---	---

Lunedì 26 maggio 2025

<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).</p>
---	---

Venerdì 30 maggio 2025

<p>CREDITO D'IMPOSTA "ZES UNICA MEZZOGIORNO"</p>	<p>Invio telematico, da parte delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. "ZES Unica Mezzogiorno", delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025, per il riconoscimento del relativo credito d'imposta.</p>
---	---

Sabato 31 maggio 2025

<p>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
---	---

Martedì 3 giugno 2025

<p>CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022</p>	<p>Versamento terza rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.</p>
<p>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</p>	<p>Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di gennaio/febbraio/marzo (soggetti mensili); • al primo trimestre (soggetti trimestrali).
<p>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p>INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</p>	<p>Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre.</p>
<p>ROTTAMAZIONE-QUATER</p>	<p>Versamento ottava rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione - quater". Considerato il riconoscimento della "tolleranza" di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.6.2025.</p>

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

<p>Conversione permesso di soggiorno stagionale: nelle more è possibile lavorare</p> <p>Circolare ML n. 10 del 5 maggio 2025</p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha precisato che il lavoratore straniero potrà iniziare regolarmente l'attività lavorativa a carattere non stagionale anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale.</p>
<p>Approvati i decreti per l'alluvione Emilia-Romagna, le sospensioni di adempimenti e versamenti per i Campi Flegrei e per gli anziani</p> <p>Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 126 del 30 aprile 2025</p>	<p>Il Governo, in data 30 aprile 2025, ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un decreto legge con ulteriori disposizioni per gli eventi alluvionali di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei. Tra le misure per l'area dei Campi Flegrei, figurano la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Nello stesso periodo, previsti anche la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef; • un decreto legislativo in tema di politiche per le persone anziane.
<p>Dimissioni per fatti concludenti</p> <p>Nota INL n. 3984 del 29 aprile 2025</p>	<p>A fronte delle indicazioni contenute nella Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro, l'INL ha diffuso il modello aggiornato dell'avvio della procedura delle c.d. dimissioni per fatti concludenti.</p>
<p>Fringe benefit auto: clausola di salvaguardia per assegnazioni ed ordini entro il 31 dicembre 2024</p> <p>Legge n. 60 del 24 aprile 2025</p>	<p>La Legge di conversione del c.d. Decreto Bollette ha introdotto una clausola di salvaguardia per la quantificazione del fringe benefit derivante dall'utilizzo promiscuo di auto aziendali concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelle ordinate dai datori entro il 31 dicembre 2024 e assegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Sostanzialmente, in tali ipotesi, la valorizzazione del fringe benefit avviene applicando al costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km percentuali differenziate (da un minimo del 25% ad un massimo del 60%) in funzione del livello di emissione di CO2 del mezzo.</p>
<p>Certificazione parità di genere: proroga termini attività formative</p> <p>Decreto interministeriale 24 marzo 2025 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2025)</p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha reso noto che il termine per la conclusione degli interventi per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione della parità di genere è prorogato al 30 giugno 2026, mentre il termine per la rendicontazione degli stessi interventi slitta al 31 dicembre 2026.</p>
<p>Lavoratori sportivi: pubblicato il terzo mansionario</p> <p>DPCM del 4 marzo 2025</p>	<p>Con Decreto pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport in data 17 aprile 2025, è stato approvato un terzo elenco con mansioni ulteriori rispetto a quelle già note (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.</p>

COMMENTI

DECRETO SICUREZZA: SGRAVIO CONTRIBUTIVO E APPRENDISTATO SENZA LIMITI D'ETÀ ANCHE PER I DETENUTI AMMESSI AL LAVORO ESTERNO

Il c.d. **Decreto Sicurezza** ha introdotto alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio e delle vittime dell'usura, nonché sull'ordinamento penitenziario, incidendo, tra le altre cose, anche sui rapporti di lavoro.

In particolare, a partire **dal 12 aprile 2025**, il citato Decreto consente:

- l'**estensione dello sgravio contributivo**, nella misura del 95%, **anche per l'assunzione presso imprese** pubbliche e **private**, diverse dalle cooperative sociali, **di detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno degli istituti penitenziari**;
- la **stipulazione del contratto di apprendistato** per qualificazione o riqualificazione professionale **senza limiti di età anche con i soggetti condannati ed internati** ammessi alle **misure alternative alla detenzione** e con i **detenuti** assegnati al **lavoro all'esterno**.

L'ESTENSIONE DEL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER L'IMPIEGO DI DETENUTI

Occorre evidenziare come, mentre non ci sia stata alcuna variazione con riferimento alle cooperative sociali, che già prima del 12 aprile 2025 potevano usufruire dello sgravio contributivo attraverso l'impiego di persone detenute o internate negli istituti carcerari ovvero di persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, **anche le aziende** pubbliche e **private potranno accedere al beneficio** laddove impieghino non solo detenuti o internati per lo svolgimento di attività all'interno del carcere, ma anche quando si tratti di **detenuti o internati ammessi al lavoro esterno**.

L'abbattimento del 95% dei contributi INPS dovuti per l'assunzione di tali soggetti vale sia sulla **quota** a carico del **datore** di lavoro, sia su quella a carico del **lavoratore**, e può esserne richiesto l'accesso per **assunzioni** con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time, contratto di apprendistato ed anche per i rapporti di lavoro intermittente e per le assunzioni a scopo di somministrazione. Restano **esclusi**, invece, i rapporti di **lavoro domestico**. Con riferimento alla durata del beneficio, si prevede che esso sia riconosciuto **per la durata del rapporto di lavoro** e fino al momento in cui il lavoratore si trovi **nella condizione di detenuto o internato**, e poi

- **per i 18 mesi successivi** alla cessazione dello stato detentivo, laddove l'assunzione sia avvenuta mentre il soggetto era **ammesso al regime della semilibertà o al lavoro esterno o**
- **per i 24 mesi successivi** alla cessazione dello stato di detenzione quando, invece, il soggetto **non abbia beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno**, a condizione che l'assunzione sia avvenuta comunque mentre il lavoratore era ristretto in carcere.

L'accesso al beneficio per i datori di lavoro pubblici e privati e per le cooperative è ammesso previa stipula di un'**apposita convenzione** con l'amministrazione penitenziaria e sarà possibile attraverso l'invio dell'istanza online "**DETI**" all'INPS. La suddetta istanza deve essere inoltrata ogni anno, anche con riferimento ai lavoratori già autorizzati gli anni precedenti, e il relativo accoglimento soggiace alla verifica della disponibilità delle risorse stanziare.

L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA LIMITI DI ETÀ

Dal 12 aprile 2025, è possibile assumere in **apprendistato** professionalizzante, **senza limiti di età**, oltre che i beneficiari di un trattamento di mobilità, di disoccupazione e del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria in relazione agli accordi di transizione occupazionale, **anche** i soggetti **condannati ed internati** ammessi alle **misure alternative alla detenzione** e con i detenuti **assegnati al lavoro all'esterno**.

LA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Con riferimento alla proposta di **convenzione** con l'amministrazione penitenziaria, il c.d. Decreto Sicurezza stabilisce che quest'ultima deve **esprimersi** nel merito **entro** il termine di **60 giorni** dal ricevimento della proposta, indicando fin da subito le condizioni e le prescrizioni necessarie ai fini dell'approvazione.

SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di MAGGIO 2025

venerdì 16 maggio 2025

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **aprile 2025**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2025**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2025**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2025**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **aprile 2025** a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **aprile 2025**.

Autoliquidazione INAIL

Versamento II rata.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**aprile 2025**).

sabato 31 → martedì 3 giugno 2025

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **aprile 2025**. *Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.*

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **aprile 2025**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **aprile 2025**. *Invio tramite Flusso UniEmens.*

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **aprile – giugno 2025**.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **aprile 2025**.

Festività cadenti nel mese di maggio 2025

Giovedì 1: Festa dei lavoratori

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati